



COMUNE DI ESCALAPLANO

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 del 06/12/2024

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2025

L'anno duemilaventiquattro il giorno sei del mese di dicembre, nella solita sala delle Adunanze, alle ore 10:10, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

LAMPIS MARCO	P	FARCI CHRISTIAN	P
LAI ANTONIO	P	FARCI ILARIA	P
LACONI CLAUDIO	A	LAI ALESSANDRO	A
CAVALLERI PASQUALE	P	LOCCI MAURO	P
CONGIU DANILO	A	MEREU SALVATORE	P
CONGIU GIUSEPPE	P	SULIS SARA	P
DELLA MARIANNA CRISTIANO	P		

Totale Presenti: 10

Totali Assenti: 3

Il Sindaco LAMPIS MARCO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. MATTEI GIOVANNI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2020, con abrogazione della TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale, limitatamente ad alcuni atti fondamentali;

Preso atto che è di competenza del Consiglio comunale l'adozione delle aliquote IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 748 e segg., della L. 160/2019, che conferma la competenza consiliare all'adozione delle relative aliquote già sancita in materia di IMU dall'art. 8, co. 7, del D.Lgs. 23/2011 e, in materia di Ici, dall'art. 1, comma 156, della L. 296/2006 la quale, modificando l'art. 6, co. 1 del D.Lgs. 504/1992, attribuiva al Consiglio comunale la competenza ad adottare le aliquote ICI;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, stabilire le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2025, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 27.12.2019 n. 160, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei commi da 739 a 783 dell'articolo 1, esercitando comunque le proprie prerogative;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 754, della L. 160/2019 per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Preso atto che il comma 748 dell'art. 1 della L. 160/2019 fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

Preso atto che l'art. 1, comma 750, della L. 160/2019, fissa nello 0,1 per cento l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 stabilendo, altresì, che i comuni possano ridurla fino all'azzeramento;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU;

Preso atto altresì che ai sensi dell'art. 1, co. 758, della L. 160/2019, sono esenti dall'imposta, tra gli altri, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e pertanto anche i terreni agricoli del comune di Escalaplano;

Richiamato l'art. 1, comma 741, lettera b) della L. 160/2019, che definisce l'abitazione principale;

Preso atto che la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 all'art. 81 ha aggiunto, dopo la lettera g, dell'art 1, comma 759 della L. 160/2019, la lettera « g-bis): ... » *(Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte)*...gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune

interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all' esenzione”.

Considerato che il comma 744, art. 1, della L. 160/2019, conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento;

Considerato, altresì, che su decisione del singolo comune, ai sensi dell’art. 1, co 741, lett. c) punto 6), può essere considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamato, a tal proposito, l’art. 3 del Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) di cui alla L. 160/2019, approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 08.04.2020, e modificato con deliberazione C.C. in data odierna, che conferma l’assimilazione all’abitazione principale della suddetta unità immobiliare;

Considerato che il Regolamento di disciplina dell’IMU, come modificato in data odierna, conferma, all’art. 6, l’esenzione per la seguente casistica: *“Qualora un privato concedesse in comodato gratuito al Comune un immobile all’esclusivo fine di esercitare i propri scopi istituzionali o statutari, questi sarebbe esentato dal pagamento dell’IMU sull’immobile concesso in comodato”*;

Richiamato l’art. 1, comma 48 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ai sensi del quale: *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

Preso atto che l’art. 1, comma 743, della L. 234/2021, ha previsto che limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall' [articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), fosse ridotta al 37,5 per cento;

Preso atto, altresì, che dall’anno 2023 la riduzione torna ad essere quella prevista dall’art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021);

Richiamato l’art. 1, comma, 756, della L. 160/2019, ai sensi del quale a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

Preso atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 1, comma, 757, della L. 160/2019, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte

integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

Richiamato, a tal proposito, il decreto del viceministro dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, di individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come meglio dettagliato nell'allegato A);

Richiamato, altresì, il decreto del viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6.09.2024, di approvazione del nuovo allegato A), che sostituisce l'Allegato A) del Decreto 7 luglio 2023, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Ritenuto, pertanto, di deliberare le aliquote IMU, per l'anno 2025, tenendo conto delle fattispecie individuate con il decreto di cui al comma 756, e di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

Dato atto che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;

Preso atto, altresì, che a far data dall'anno 2022 l'invio delle deliberazioni regolamentari e tariffarie di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 deve avvenire esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui al decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno recante: *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”*, (pubblicato in G.U. della repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021) mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Richiamato il comma 767 dell'art. 1 della legge 160/2019 che stabilisce: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

Preso atto che, a far data dal mese di gennaio 2025, il prospetto delle aliquote potrà essere trasmesso nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, come modificato dal D.M. 25 luglio 2023, pubblicato in GU il 6 agosto 2023;*

Visti:

- L’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- L’articolo 172, comma 1, lettera c) dello stesso D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- L’articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27 comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- L’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;
- il combinato disposto dei commi 756 e 757 dell’art. 1 della L. 160/2019;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Presidente illustra il punto all’ordine del giorno, mette ai voti la proposta e si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI	N. 10;
VOTI FAVOREVOLI	N. 7;
CONTRARI	N. / ;
ASTENUTI	N. 3 (Cavalleri Pasquale, Congiu Giuseppe e Mereu Salvatore)

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di, deliberare, per l’anno 2025, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, come da prospetto allegato alla presente deliberazione;

Di considerare, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) di cui alla L. 160/2019, approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 08.04.2020, come modificato con deliberazione C.C. in data odierna, abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (ex art. 1, co 741, lett. c) punto 6) L. 160/2019);

Di considerare esenti, ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla L. 160/2019, approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 08.04.2020, come modificato con deliberazione C.C. in data odierna, gli immobili dati in comodato gratuito al comune, esclusivamente per l’esercizio dei relativi scopi istituzionali (art. 1, comma 777, lett. e) L. 160/2019);

Di prendere atto che i terreni agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 758, lettera d), della L. 160/2019, sono esenti dall'imposta in quanto comune ricadente in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Di dare altresì atto:

- **che** tali aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2025;
- **che** per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla normativa contenuta nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché al Regolamento comunale per la disciplina della nuova IMU;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione ed il relativo prospetto delle aliquote allegato mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;

Di demandare al Servizio Finanziario e Tributi tutti gli adempimenti previsti di cui ai commi 755, 757 e 767 dell'art. 1 della Legge 27.12.2019 n. 160.

Con separata e successiva votazione, e all'unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ESCALAPLANO

Provincia del Sud Sardegna

Oggetto proposta di delibera:

Approvazione aliquote IMU anno 2025

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Escalaplano, 28.11.2024

IL RESPONSABILE

Emanuela ALBERTONI

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Escalaplano, 28.11.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Emanuela ALBERTONI



COMUNE DI ESCALAPLANO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 31 del 06/12/2024

OGGETTO:

Approvazione aliquote IMU anno 2025

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
LAMPIS MARCO**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MATTEI GIOVANNI**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).